



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

AGGIORNAMENTO

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Dr.ssa Donatella
Cambiaghi
PIF MALPENSA
BERGAMO
11/2015

DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI	0
1.INTRODUZIONE.....	2
2. PRINCIPI GENERALI	4
3. REQUISITI SPECIFICI	5
3.1 CARNI FRESCHE	5
3.1.1 CARNI FRESCHE DI ARTIODATTILI e solipedi domestici e di alcuni animali non domestici	6
3.1.2 CARNI FRESCHE DI POLLAME, ratiti e selvaggina da piuma	8
3.1.3 CARNI di CONIGLI allevati, leporidi e mammiferi terrestri diversi dagli ungulati	10
3.1.4 ALTRE CARNI	11
3.2 PRODOTTI A BASE DI CARNE.....	12
3.3 PRODOTTI LATTIERO CASEARI	13
3.4 PRODOTTI ITTICI.....	15
3.5 MOLLUSCHI BIVALVI	19
3.6 UOVA ED OVOPRODOTTI	21
3.6 MIELE	21
3.7 PRODOTTI COMPOSTI	22
4. ANALISI DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA dei piu' significativi prodotti di origine animale destinati al consumo umano.....	24

L'U.E. è il più grande importatore di derrate alimentari da Paesi Terzi. Per garantire un elevato livello di sicurezza ai consumatori ed al patrimonio zootecnico dell'Unione, è indispensabile che **gli stessi standard di sicurezza si applichino a tutti i prodotti di origine animale indipendentemente dalla loro origine.**

I requisiti richiesti per la produzione intracomunitaria sono applicati, tramite un complesso iter procedurale, a tutti i Paesi Terzi che esportano alimenti di origine animale nella U.E.

Le derrate alimentari di origine animale presenti sul territorio dell'Unione Europea anche all'interno di negozi a carattere etnico, devono quindi rispondere a tutti i requisiti previsti per i prodotti di origine nazionale (etichettatura, condizioni igieniche, rispetto dei requisiti di temperatura ...), ma è necessario verificare che tali prodotti siano stati legalmente importati nell'UE e siano stati controllati presso un Posto di Ispezione Frontaliera, cioè un ufficio veterinario incaricato del controllo di conformità sulle partite di prodotti di origine animale in importazione da Paesi Terzi.

Le norme che disciplinano l'importazione dei prodotti di origine animale sono complesse ed in continua evoluzione ed aggiornamento. In questo documento verranno riassunte e schematizzate alcune informazioni che si ritiene possano essere di aiuto nella esecuzione di controlli sul territorio nei confronti di prodotti destinati al consumo umano. E' necessario sottolineare che i dati riportati sono riferiti alla situazione in vigore alla data di pubblicazione ed hanno quindi una limitata validità temporale.

Gli atti normativi di riferimento sono consultabili tramite collegamento ipertestuale e sono forniti nella versione consolidata più recente, ma costituiscono un semplice strumento di documentazione .

1. INTRODUZIONE

Un primo punto da sottolineare è che, secondo i termini del trattato che istituisce la Comunità Europea, la definizione **“importazione”** si riferisce esclusivamente alla circolazione dei prodotti di origine animale provenienti ed originari da Paesi Terzi situati al di fuori dell'Unione Europea, con la sola eccezione dei prodotti di origine animale originari dalla Norvegia, dall'Islanda, dal Liechtenstein, da Andorra, dalle Isole Farøe, da San Marino e dalla Svizzera che sono assimilati a prodotti originari da Stati Membri dal punto di vista veterinario e non sono sottoposti a controlli presso i Posti di Ispezione Frontaliera comunitari. Islanda, Norvegia e Svizzera possiedono PIF che sono autorizzati ad effettuare i controlli come i PIF dell'Unione.

L'**elenco dei prodotti** che sono soggetti a controllo veterinario presso i PIF è riportato nella [Decisione 2007/275/CE](#), come modificata dal Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione dell'11 gennaio 2012 e dalla [Decisione di esecuzione 2012/31/UE](#) della Commissione del 21 dicembre 2011.

Negli stessi atti normativi sono indicati anche i prodotti alimentari che non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla [Direttiva 97/78/CE](#) (recepita con [Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)).

Sono **esclusi** dalla visita veterinaria in confine i prodotti composti destinati al consumo umano e che **non contengono alcun prodotto a base di carne** nei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato purché tali prodotti rispondano alle condizioni fissate all'[articolo 6](#) della Decisione [2007/275/CE](#), ed i prodotti elencati nell'allegato II dello stesso atto normativo.

Ogni partita di prodotti di o.a. elencato nella Dec. 2007/275/CE proveniente da Paesi Terzi **deve essere introdotta nel territorio dell'Unione tramite un Posto di Ispezione Frontaliero** dove deve essere sottoposta ai controlli veterinari prescritti dalla Direttiva [97/78/CE](#) recepita nell'ordinamento nazionale con [Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#) indipendentemente dallo Stato Membro di destinazione. I controlli possono cioè essere effettuati in un PIF localizzato in uno Stato Membro diverso da quello nel quale è localizzato l'indirizzo di consegna.

Dopo l'esecuzione dei controlli veterinari viene rilasciato dal veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero un Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) conforme al modello stabilito nel Regolamento (CE) n.[136/2004](#) (come modificato). Il DVCE è firmato dal veterinario ufficiale responsabile del PIF o da un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione, al fine di concedere l'autorizzazione veterinaria all'importazione della partita. Poiché il rilascio di DVCE avviene tramite il sistema informatizzato TRACES, nel caso di una importazione diretta, un **messaggio TRACES** verrà contestualmente inviato alla ASL competente sulla struttura di destinazione della partita per informarla dell'introduzione della spedizione nel territorio sottoposto alla sua vigilanza.

L'originale cartaceo del DVCE deve comunque accompagnare la partita fino alla prima struttura di destinazione.

Qualora quindi si sia di fronte ad un importatore che costituisce la prima struttura di destinazione all'interno della U.E. , deve essere disponibile presso tale sede l'originale del DVCE rilasciato dal PIF di ingresso insieme alle copie autenticate dei certificati sanitari esteri che hanno scortato la partita al suo ingresso nel territorio della U.E. e dovrebbe essere verificata la presenza di un messaggio TRACES

Le norme che regolano le importazioni di prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono stabilite a livello UE e sono per lo più completamente armonizzate, si applicano cioè gli stessi requisiti in tutti gli Stati Membri. Le eccezioni a questa regola generale saranno indicate nei capitoli specifici.

Come indicazione generale deve essere sottolineato che qualora le norme d'importazione non siano armonizzate, un prodotto deve rispondere ai requisiti stabiliti dallo Stato Membro di destinazione (Regolamento (UE) n. [1079/2013](#) che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004); qualora l'introduzione nel Territorio UE avvenga tramite un PIF situato in uno Stato Membro diverso da quello di destinazione, è compito del PIF di primo ingresso assicurarsi che la partita importata sia conforme alle condizioni sanitarie per l'importazione dello Stato Membro destinatario.

Un esempio applicato del principio sopra enunciato, può essere utile: l'importazione di **carni di rettili** ricade nel settore non armonizzato: non sono stati stabiliti cioè requisiti a livello UE. Le modalità d'importazione sono quindi fissate dai singoli Stati Membri.

L'Italia, sulla base del principio di precauzione sancito dall'articolo 7 del regolamento (CE) N. 178/2002 ha stabilito che l'importazione di carni di rettili non è consentita, né direttamente, né per il tramite di altro Stato Membro (note 2804 del 18/04/01, 5416 del 6/06/07 e [4262](#) del 12/03/2008). Il riscontro di merci di tale tipologia determinerà la rispeditura del prodotto nel Paese speditore o, nel caso di impossibilità di rispeditura, il sequestro e la distruzione della partita.

2. PRINCIPI GENERALI

E' stata stabilita una normativa estremamente dettagliata da parte della Commissione Europea nel settore veterinario, che stabilisce le condizioni che si applicano alle importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi Terzi. La responsabilità di questo settore è affidata alla DG SANTE. L'UE è tenuta a garantire che tale legislazione sia pienamente conforme agli obblighi internazionali e in particolare alle misure sanitarie e fitosanitarie del World Trade Organization.

Data la finalità di questo documento, verranno sintetizzati esclusivamente i dati relativi alle importazioni di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare le "Linee guida operative PIF" disponibili sul sito del Ministero della Salute.

La necessità di stabilire requisiti d'importazione e di rendere obbligatori i controlli su ogni partita importata al suo ingresso nel territorio della U.E. è finalizzata a garantire **la salute dei consumatori e la salvaguardia del patrimonio zootecnico** all'interno degli Stati Membri, che potrebbero essere messe in pericolo da alimenti di origine animale provenienti da Paesi Terzi di status sanitario inferiore a quello dell'Unione.

I requisiti specifici per le diverse tipologie vengono fissati rispettando alcuni passaggi comuni: il primo passo è la stesura di liste di paesi terzi autorizzati ad esportare la specifica tipologia di prodotti di origine animale; nella maggior parte dei casi viene poi fissato un elenco di stabilimenti che forniscono le garanzie richieste per l'esportazione dei prodotti; viene infine fissato un modello di certificato da utilizzare. tramite il quale le autorità competenti del Paese Terzo esportatore garantiscono la conformità della partita ai requisiti fissati dalla UE .

Per quasi tutte le diverse tipologie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano esistono **elenchi di Paesi Terzi autorizzati all'esportazione sulla base delle garanzie fornite di sanità animale** ed **elenchi di Paesi Terzi autorizzati sulla base delle garanzie fornite in relazione alla sanità pubblica.**

In relazione a tali elenchi, la Commissione può adottare misure di regionalizzazione, limitando la possibilità di esportare a determinate zone del Paese Terzo. Per semplicità, tale indicazione non viene fornita in dettaglio nelle tabelle allegate a queste linee guida. Si rimanda agli atti normativi completi per i necessari approfondimenti.

Gli elenchi che tengono conto delle esigenze di sanità animale e di quelle di salute pubblica sono solitamente distinti; un Paese Terzo deve risultare autorizzato da entrambi i punti di vista per poter esportare prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Per la maggior parte dei prodotti di origine animale, l'importazione può essere effettuata solo **in provenienza da stabilimenti autorizzati**, i cui elenchi sono pubblicati ed aggiornati dalla Commissione Europea sul sito https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm (elenchi per settore produttivo) o verificando gli tutti elenchi di stabilimenti presenti per un determinato Paese Terzo sul sito https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_it.htm .

Per verificare la fattibilità di un'importazione è infine necessario tener conto **delle garanzie supplementari o misure di salvaguardia** eventualmente presenti a carico del prodotto o del Paese Terzo che sono di immediata applicazione ed **hanno valenza superiore** rispetto ai requisiti generali fissati.

Ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 97/78/CE e dell'articolo 53 del Regolamento (CE) 178/2002, qualora sul territorio di un paese terzo si manifestino o si diffondano una malattia denunciabile od una zoonosi od una malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria o di protezione della salute umana lo giustificano, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari o di controlli effettuati

in un posto d'ispezione frontaliere, la Commissione adotta senza indugio, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:

— sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso;

— fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso;

— fissazione di requisiti di controllo adeguati, che possono comprendere una ricerca specifica dei rischi per la salute umana o degli animali e, in funzione dell'esito di tali controlli, l'aumento delle frequenze dei controlli materiali.

E' possibile consultare una sintesi delle più rilevanti [garanzie supplementari](#) attualmente in vigore nel territorio della UE sui prodotti di origine animale utilizzando il collegamento ipertestuale fornito.

E' dalla verifica incrociata di tutti gli elementi sopra indicati che scaturisce il parere di fattibilità di un'importazione, e solo a questo punto deve essere verificato il certificato sanitario che scorta la partita di prodotti di origine animale presso il PIF di ingresso nel territorio UE.

Le autorità sanitarie responsabili del controllo sul territorio devono poter accedere alle necessarie informazioni per verificare con immediatezza la possibilità o impossibilità che una partita di prodotti di origine animale sia autorizzata all'importazione nel territorio dell'UE o, nel caso di prodotti non armonizzati, nazionale; i controlli presso i punti di distribuzione costituiscono infatti uno strumento efficace per verificare e contrastare efficacemente il fenomeno delle importazioni illegali o fraudolente che costituiscano una realtà innegabile e che spesso rappresentano un reale rischio sanitario per la salute dei consumatori e/o per il patrimonio zootecnico dell'Unione.

3. REQUISITI SPECIFICI

3.1 CARNI FRESCHE

Le carni **fresche** sono carni che ai fini della conservazione sono state esclusivamente refrigerate o congelate e/o confezionate sottovuoto o in atmosfera protettiva.

Per le principali tipologie di carni fresche (esempi di eccezioni sono riportate nel paragrafo "altre carni"), le norme che disciplinano l'importazione sono **completamente armonizzate**, valgono cioè le stesse norme d'importazione in tutto il territorio dell'Unione; non sono ammesse eccezioni ai controlli presso i PIF, neppure su piccole spedizioni inviate a privati senza scopo commerciale o su carni trasportate dai passeggeri nei loro bagagli.

Per le carni sono stabiliti a livello di UE:

- 1) un elenco di Paesi Terzi autorizzati sulla base delle garanzie di polizia sanitaria fornite
- 2) un elenco di Paesi Terzi autorizzati per quanto concerne i piani residui con [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#))
- 3) elenchi di stabilimenti pubblicati ed aggiornati sul sito della Commissione https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm

4) specifici modelli di certificato sanitario per le diverse tipologie di carni

3.1.1 CARNI FRESCHE DI ARTIODATTILI E SOLIPEDI DOMESTICI E DI ALCUNI ANIMALI NON DOMESTICI

Come stabilito dal Regolamento (UE) N. 206/2010 e dal Regolamento (CE) N. 853/2004, le carni oggetto di questo paragrafo sono ottenute da

- animali domestici delle specie bovina (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*), suina, ovina e caprina e solipedi domestici, e
- animali non domestici (selvaggina allevata o selvatica) dell'ordine degli artiodattili, delle famiglie dei *Rhinocerotidae*, dei *Tapiridi* e degli *Elephantidae* , (si veda l'allegato I della [Direttiva 2004/68/CE](#)) e solipedi selvatici in libertà del sottogenere *Hippotigris* (zebra).

Per tali carni sono stabiliti :

- 1) un elenco di Paesi Terzi autorizzati sulla base delle garanzie di polizia sanitaria fornite (si veda in proposito il [Reg. \(UE\) 206/2010](#), come modificato);
- 2) un elenco di Paesi Terzi autorizzati per quanto concerne i piani residui con [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#));
- 3) elenchi di stabilimenti pubblicati ed aggiornati sul sito della Commissione agli indirizzi
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_it.htm o
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm;
- 4) specifici modelli di certificato sanitario per le diverse tipologie di carni ([Reg. \(UE\) 206/2010](#), come modificato).

Sono importabili le seguenti categorie:

- Carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie di *Bison* e *Bubalus* e loro incroci)
- Carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (*Ovis aries*) e di caprini domestici (*Capra hircus*)
- Carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (*Sus scrofa*)
- Carni fresche, **escluse le carni macinate**, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci)
- Carni fresche, **escluse le frattaglie e le carni macinate**, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi
- Carni fresche, **escluse le frattaglie e le carni macinate**, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi
- Carni fresche, **escluse le frattaglie e le carni macinate**, di animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi (pecari) o dei tapiridi
- Carni fresche, **escluse le frattaglie e le carni macinate**, di animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi (pecari) o dei tapiridi
- Carni fresche, **escluse le frattaglie e le carni macinate**, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra).

La possibilità d'importazione di frattaglie, anche ove non vietata dalla norma generale, deve essere ulteriormente verificata Paese per Paese sul Regolamento (UE) N. 206/2010

La prima chiave d'accesso è sicuramente costituita dalla verifica del Paese Terzo d'origine: il riscontro di carni di artiodattili provenienti da Paesi Terzi non autorizzati è chiaramente indicatore di una importazione illegale.

Si riporta in tabella l'elenco dei Paesi Terzi autorizzati per le diverse tipologie di **carni di artiodattili, solipedi ed elefantidi** importabili sia ai sensi del regolamento (CE) N. 206/2010 che ai sensi della Decisione 2011/163/UE (situazione a Novembre 2015):

	Bovini	Ovini/ Caprini	Suini	Equini	Selvaggina Selvatica	Selvaggina d'allevamento
Argentina*	X	X		X	X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)	X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)
Australia	X	X		X	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi selvatici)	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi)
Brasile*	X			X		
Botswana*	X			X		X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)
Canada	X	X	X	X	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi selv.)	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi)
Cile	X	X	X		X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)	
Isole Falkand	X	X				
Giappone	X					
Groenlandia		X			X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)	X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)
Montenegro	X	X				
Macedonia		X				
Namibia*	X	X			X (esclusi suidi e taiassuidi) inclusi i solipedi selvatici (zebra)	
Nuova Caledonia	X				X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)	X(artiodattili esclusi suidi, e i taiassuidi)
Nuova Zelanda	X	X		X	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi selv.)	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi selvatici)
Paraguay	X					
Serbia	X	X		X		
Russia*						X Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets
Swaziland*	X					
Stati Uniti	X	X	X		X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi selv.)	X (inclusi i suidi, taiassuidi e tapiridi selvatici)
Uruguay	X	X		X		
Sud Africa*					X solo solipedi selvatici (zebra)	

* Paese Terzo regionalizzato

Qualora un paese Terzo sia autorizzato ad esportare la specifica tipologia di carne, è necessario verificare, per un controllo più approfondito, l'esistenza di stabilimenti autorizzati. Gli elenchi sono reperibili sul sito della Commissione: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm

Data la frequenza degli aggiornamenti, non è possibile fornire indicazioni attendibili né aggiornate in proposito; si tenga conto che esistono liste diverse per carni di ungulati domestici, carni di selvaggina da reddito (allevata) e per selvaggina "selvatica" cacciata. Particolare attenzione deve inoltre essere posta nella lettura delle note apposte agli elenchi di stabilimenti

Alcuni esempi possono risultare utili: il riscontro di carni ovine originarie dall'Albania o di carni suine dalla Cina o ancora la presenza di carni di artiodattili selvatici dal Ghana o dalla Costa d'Avorio non lasciano dubbi: i Paesi non sono elencati fra gli autorizzati, quindi la presenza di queste carni è sicuramente frutto di una importazione illegale.

A volte però è necessario verificare in modo più approfondito: il Montenegro sembrerebbe autorizzato ad esportare carni bovine ed ovicaprine, ma, consultando l'elenco degli stabilimenti, si rileva che non esistono stabilimenti montenegrini che hanno fornito sufficienti garanzie per esportare in UE: anche in questo caso, quindi, il riscontro di carni ovicaprine dal Montenegro può essere frutto solo di una importazione illegale, poiché il controllo presso i PIF è obbligatorio e nessun PIF può autorizzare carni ovicaprine dal Montenegro in assenza del requisito degli stabilimenti autorizzati.

Un dettaglio importante: la carne di suidi, domestici o selvatici, è consentita da pochissimi Paesi Terzi: Canada, Cile, Usa per i suini domestici, Australia, Canada, Nuova Zelanda e USA per i selvatici.

N.B. I dati sono aggiornati al Novembre 2015; verificare sempre eventuali aggiornamenti

3.1.2 CARNI FRESCHE DI POLLAME, RATITI E SELVAGGINA DA PIUMA

Come stabilito dal Regolamento (CE) N. 798/2008 e dal Regolamento (CE) N. 853/2004, le carni trattate in questo paragrafo sono le carni **fresche** cioè carni che ai fini della conservazione sono state esclusivamente refrigerate o congelate e/o confezionate sottovuoto o in atmosfera protettiva ottenute da

- pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti;
- selvaggina da penna selvatica cacciata ai fini del consumo umano;
- ratiti;

Per queste carni di sono stabiliti :

- 1) un elenco di Paesi Terzi autorizzati sulla base delle garanzie di polizia sanitaria fornite ([Reg. \(CE\) 798/2008](#)) come modificato)

2) un elenco di Paesi Terzi autorizzati per quanto concerne i piani residui riportato in [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#))

3) elenchi di stabilimenti pubblicati ed aggiornati sul sito della Commissione https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_it.htm o https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm

4) specifici modelli di certificato sanitario per le diverse tipologie di carni fornite ([Reg. \(CE\) 798/2008](#)) come modificato

Sono importabili le seguenti categorie di carne di pollame, ratiti e selvaggina da piuma

- Carni fresche di pollame, cioè le parti commestibili dei volatili d'allevamento (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici) compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza esser considerati tali, ad eccezione dei ratiti.
- Carni di ratiti, escluse le frattaglie ottenute da ratiti d'allevamento (struzzo, nandù, emù..)
- Carni di selvaggina da penna selvatica cioè le parti commestibili della selvaggina da penna selvatica, cacciata ai fini del consumo umano, **escluse le frattaglie** tranne che nel caso di selvaggina da penna non spennata e non eviscerata.

Non sono ancora stati stabiliti i certificati sanitari per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di queste tipologie.

Anche per questi prodotti, la prima chiave d'accesso è sicuramente la verifica del Paese Terzo d'origine: il riscontro di carni provenienti da Paesi Terzi non autorizzati è chiaramente indicatore di una importazione illegale.

	Carni di pollame	Carni di ratiti	Carni di selvaggina da penna selvatica
Argentina	X	X	X
Australia		X	
Botswana		X	
Brasile*	X		
Canada*	X	X	X
Cile	X		X
Groenlandia			X
Israele*	X	X	

	Carni di pollame	Carni di ratiti	Carni di selvaggina da penna selvatica
Nuova Zelanda		X	X
Russia	X		
Tailandia	X		
Tunisia	X		X
Ucraina	X		
Stati Uniti*	X	X	X
Sud Africa		X	
Zimbabwe		X	

* Paese Terzo regionalizzato

Anche in questo caso, tuttavia, l'inclusione di un paese nelle liste relative che lo abilitano all'esportazione nella UE sulla base della situazione zoonosanitaria ed della conformità del controllo dei residui, non è una garanzia sufficiente: l'importazione è consentita solo se il Paese Terzo possiede degli stabilimenti che forniscono le necessarie garanzie per la sanità pubblica; dato il continuo aggiornamento delle liste non è possibile schematizzare questo dato.

E' quindi necessario verificare tale requisito consultando il sito: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_it.htm o https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm (sezione 2 per le carni di pollame, sezione 3 per le carni di ratiti, sezione 4 per le carni di selvaggina selvatica, prestando molta attenzione alla legenda allegata)

Alcuni esempi possono risultare utili: il riscontro di carni di pollame originarie dall'India o la presenza di carni di selvaggina da penna dal Ghana o dalla Costa d'Avorio non lasciano dubbi: i Paesi non sono elencati fra gli autorizzati, quindi la presenza di queste carni è sicuramente frutto di una importazione illegale.

A volte però è necessario verificare in modo più approfondito: la Tunisia sembrerebbe autorizzata ad esportare carni di pollame, ma, consultando l'elenco degli stabilimenti, si rileva che non esistono stabilimenti tunisini che hanno fornito sufficienti garanzie per esportare in UE: anche in questo caso, quindi, il riscontro di carni di pollame dalla Tunisia può essere frutto solo di una importazione illegale.

Una situazione particolare si riscontra nel caso della Cina: il Paese ha un piano residui approvato per le carni di pollame, ma la situazione zoonosanitaria legata all'influenza aviaria preclude le possibilità d'importazione di carni fresche di pollame, nonostante siano presenti liste di stabilimenti autorizzati (si veda comunque per tutti gli stabilimenti la presenza di una nota che significa che la carne di pollame deve essere utilizzata esclusivamente per la produzione sullo stesso territorio di prodotti a base di carne di pollame destinati poi all'esportazione in UE).

Le condizioni di importazione vengono continuamente aggiornate in relazione alla presenza di focolai di patologie nei Paesi Terzi autorizzati. La situazione descritta è aggiornata a Novembre 2015.

3.1.3 CARNI DI CONIGLI ALLEVATI, LEPORIDI E MAMMIFERI TERRESTRI DIVERSI DAGLI UNGULATI

Il Regolamento (CE) [N. 119/2009](#) disciplina le importazioni di carni di

- **leporidi selvatici** (conigli e lepri) **non contenente frattaglie**, esclusi i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati;
- **mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie;**
- **conigli di allevamento.**

I paesi terzi autorizzati sia in relazione alle garanzie di polizia sanitaria veterinaria che rispetto al piano residui sono:

	Conigli	Leporidi selvatici	Mammiferi terrestri selvatici diversi da ungulati e leporidi (ad es. canguro)
Australia		x	x
Canada	x	x	x
Groenlandia		x	x
Nuova Zelanda		x	x
Argentina	x	x	
Cile		x	
Cina	x		
Groenlandia		x	

	Conigli	Leporidi selvatici	Mammiferi terrestri selvatici diversi da ungulati e leporidi (ad es. canguro)
Macedonia		x	
Namibia		x	
Nuova Caledonia		x	
Serbia		x	
Tunisia		x	
Stati Uniti	x	x	
Uruguay		x	
Sud Africa		x	

Anche in questo caso è necessario verificare la presenza di stabilimenti autorizzati, tramite la consultazione del sito : https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_it.htm o https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm (sezione II per le carni di lagomorfi, sezione IV per le carni di selvaggina e leporidi). Anche in questo caso bisogna prestare attenzione alle note presenti negli elenchi.

3.1.4 ALTRE CARNI

La **carne di rettili** rappresenta un esempio di prodotto la cui importazione non è armonizzata ma risponde alle norme in vigore nello Stato Membro di destinazione. **NON** è CONSENTITA in Italia l'importazione di **carni di rettili** né direttamente né tramite altro Stato Membro (nota 2804 del 18/04/2001, nota 5416 del 06/06/2007 e [4262](#) del 12 marzo 2008)

Resta in vigore il divieto d'importazione di **carni canine e feline** disposto con DPR 320 /1954 all'articolo 53.

3.2 PRODOTTI A BASE DI CARNE

L'importazione di prodotti a base di carne è **completamente armonizzata**.

I prodotti a base di carne devono provenire da Paesi III o loro zone autorizzati nella Dec [2007/777/CE](#) (come da ultimo modificata), con i trattamenti indicati in modo specifico a seconda della specie da cui i prodotti derivano.

Per quanto concerne la sanità animale, i trattamenti indicati per i singoli prodotti a base di carne, garantiscono l'inattivazione degli agenti patogeni che potrebbero essere trasmessi in relazione alla situazione epidemiologica del Paese Terzo d'origine.

I requisiti di sanità pubblica prevedono invece che il paese e la specie da cui i prodotti a base di carne sono derivati siano autorizzati anche per quanto concerne i piani residui, come indicato con [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#))

I prodotti devono provenire da stabilimenti autorizzati.

Gli stabilimenti sono presenti in liste comunitarie, nelle quali sono anche indicate le specie da cui i prodotti a base di carne sono ottenuti, ed i particolari prodotti per i quali gli stabilimenti sono autorizzati. Si veda in proposito la sezione VI degli elenchi reperibili sul sito:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm

Poiché è veramente arduo schematizzare le norme che regolano l'importazione dei prodotti a base di carne, verifichiamo ad esempio l'importazione di prodotti a base di carne dalla Tunisia: nella decisione 2007/777/CE, tale Paese risulterebbe autorizzato per molte tipologie di prodotti a base di carne (Bovini, ovicapri, suini, solipedi...)

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratti)	Ratti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX

In relazione ai piani residui, però, la Tunisia ha presentato un piano approvato solo per pollame e selvaggina selvatica, quindi i prodotti a base di carne di altre specie non sono importabili.

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
TN	Tunisia					X	X				X		

Qualora poi si andassero a cercare gli stabilimenti autorizzati nella apposita sezione del sito UE, si constaterrebbe che la Tunisia non ha elenchi di stabilimenti approvati.

SEZIONE VI : PRODOTTI A BASE DI CARNE (LA SITUAZIONE SOTTO RIPORTATA E' AGGIORNATA AL 4 NOVEMBRE 2015 ; E' SEMPRE NECESSARIO VERIFICARE IL DATO PIU' RECENTE POICHE' LE LISTE SONO AGGIORNATE CONTINUAMENTE)

Stabilimenti Paesi Terzi Elenco per categoria

Sezione VI : Prodotti a base di carne

Documenti PDF (data dell'ultima modifica)

- [Argentina \(02/10/2015\)](#)
- [Australia \(13/08/2015\)](#)
- [Brasile \(06/10/2015\)](#)
- [Canada \(27/11/2014\)](#)
- [Cile \(11/06/2014\)](#)
- [Cina \(02/07/2015\)](#)
- [Federazione Russa \(11/07/2014\)](#)
- [Hong Kong \(28/07/2007\)](#)
- [Israele \(01/10/2015\)](#)
- [Malaysia \(28/07/2007\)](#)
- [Messico \(10/02/2014\)](#)
- [Nuova Zelanda \(01/09/2015\)](#)
- [Serbia \(23/07/2015\)](#)
- [Singapore \(31/07/2015\)](#)
- [Stati Uniti \(23/09/2015\)](#)
- [Sud Africa \(18/12/2013\)](#)
- [Tailandia \(05/10/2015\)](#)
- [Turchia \(19/06/2014\)](#)
- [Ucraina \(19/12/2014\)](#)
- [Uruguay \(08/06/2015\)](#)
- [Zimbabwe \(02/06/2009\)](#)

Sulla base di questa analisi si deve concludere che nessun prodotto a base di carne può essere importato in U.E. dalla Tunisia.

3.3 PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Anche a latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano si applicano i principi generali enunciati per le carni fresche: l'importazione è disciplinata da norme **completamente armonizzate** che vigono per tutto il territorio dell'U.E.

Anche nel caso di questi prodotti non sono ammesse eccezioni ai controlli presso i PIF, neppure su piccole spedizioni inviate a privati senza scopo commerciale o su carni trasportate dai passeggeri nei loro bagagli.

Per il latte ed i prodotti lattiero caseari, il colostro ed i prodotti a base di colostro sono stabiliti a livello di UE:

- 1) un elenco di Paesi Terzi autorizzati sulla base delle garanzie di polizia sanitaria fornite ([Regolamento \(UE\) N. 605/2010](#), come modificato)
- 2) un elenco di Paesi Terzi autorizzati per quanto concerne i piani residui come indicato nella con [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#))
- 3) elenchi di stabilimenti pubblicati ed aggiornati sul sito della Commissione
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm (Sezione IX)
- 4) specifici modelli di certificato sanitario per le diverse tipologie di prodotti.

I Paesi Terzi da cui è possibile l'importazione di latte, prodotti lattiero caseari, colostro e prodotti a base di colostro sono sotto elencati. Il colostro ed i prodotti a base di colostro possono essere importati solo da Paesi Terzi da cui è importabile latte crudo o prodotti a base di latte crudo non sottoposti a trattamento termico (alla data di redazione del presente aggiornamento, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America).

In relazione alla situazione zoosanitaria relativa all'Afta del Paese esportatore, saranno diversi i requisiti di trattamento cui il prodotto deve essere sottoposto. I Paesi terzi autorizzati in colonna A dell'allegato I al Reg. 605/2010 possono esportare latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti di colostro senza alcun requisito specifico di trattamento; quelli autorizzati in colonna B, non a rischio di Afta, possono esportare prodotti a base latte di vacche, pecore, capre o bufale purché abbiano subito almeno un trattamento equivalente alla pastorizzazione; I Paesi Terzi autorizzati in colonna C, considerati a rischio Afta, possono esportare prodotti a base latte di vacche, pecore, capre o bufale e, ove espressamente autorizzati, di *Camelus dromedarius*, che devono aver subito trattamenti più rigorosi. (Per dettagli si veda il [Regolamento \(UE\) N. 605/2010](#), come modificato).

La tabella riassuntiva sotto riportata tiene conto della autorizzazione del Paese Terzo relativa alle condizioni di polizia sanitaria (indicate come A, B o C) e dell'inclusione dello stesso Paese fra gli autorizzati sulla base del requisito relativo ai piani residui. (Si ricorda che le indicazioni fornite sono valide alla data di redazione del presente aggiornamento)

Emirato del Dubai degli Emirati Arabi Uniti	C (solo da latte di <i>Camelus dromedarius</i>)
Argentina	C
Australia	A
Bielorussia	C
Bosnia Erzegovina	C
Canada	A
Cile	B
Israele	C
Kenia	C (solo da latte di <i>Camelus dromedarius</i>)

Macedonia	B
Nuova Zelanda	A
Russia	C
Serbia *	B
Singapore **	C
Stati Uniti	A
Turchia	C
Ucraina	C
Uruguay	C

*Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

** solo da materie prime di origine UE o da Paesi terzi autorizzati

3.4 PRODOTTI ITTICI

Dal primo gennaio 2010 l'importazione dei prodotti ittici è stata **completamente armonizzata**: non esistono più importazioni di prodotti ittici autorizzati sulla base di accordi bilaterali fra un Paese Terzo ed un singolo Stato Membro.

Per i prodotti ittici **non derivati da acquacoltura**, le importazioni sono autorizzate dai paesi elencati nell'allegato II della [Decisione 2006/766/CE](#), come modificata, con alcune limitazioni. Se il prodotto ittico non deriva da acquacoltura, non è richiesta la presenza di piani di controllo dei residui autorizzati. Per i prodotti ittici sono presenti numerose misure di salvaguardia. Da sottolineare che in questo paragrafo non sono compresi molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano.

ALLEGATO II decisione 2006/766/CE come modificata

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall'allegato I della decisione 2006/766/CE

(ovvero diversi da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano, compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio)

http://www.salute.gov.it/portale/ministero/file/PIF/territorio2015/GARANZIE_SUPPLEMENTARI

	<i>NOTE</i>
AE — EMIRATI ARABI UNITI .	
AG — ANTIGUA E BARBUDA .	UNICAMENTE ASTICI VIVI
AL — ALBANIA. *	GARANZIE SUPPLEMENTARI : OBBLIGATORIA ANALISI PER ISTAMINA SU SCOMBRIDAE, CLUPEIDAE, CORYFENIDAE, POMATOMIDAE E SCOMBRESOSIDAE, O CERTIFICATO ATTESTANTE I CONTROLLI

AM — ARMENIA .	SOLO GAMBERI SELVATICI VIVI, GAMBERI DI FIUME NON D'ALLEVAMENTO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO E GAMBERI DI FIUME NON D'ALLEVAMENTO CONGELATI.
AO -- ANGOLA.	
AR — ARGENTINA.*	
AU — AUSTRALIA.*	
AZ – AZERBAIJAN.	UNICAMENTE CAVIALE

BA -- BOSNIA ERZEGOVINA. *	
BD — BANGLADESH.*	
BJ – BENIN.	
BN-BRUNEI*	UNICAMENTE PRODOTTI DI ACQUACOLTURA
BR — BRASILE.*	
BQ- BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	
BS — BAHAMAS.	
BY — BIELORUSSIA.*	
BZ — BELIZE.*	
CA — CANADA.*	
CG – CONGO.	UNICAMENTE PRODOTTI DELLA PESCA CATTURATI, EVISCERATI (SE DEL CASO) CONGELATI E CONDIZIONATI NEL LORO IMBALLAGGIO FINALE IN MARE
CI — COSTA D'AVORIO	
CL — CILE*	
CN — CINA.*	GARANZIE SUPPLEMENTARI PREVISTE DA DECISIONE 2002/994/CE (COME MODIFICATA)
CO — COLOMBIA*	

CR — COSTA RICA*	
CU — CUBA*	
CV — CAPO VERDE	
CW- CURACAO	
DZ — ALGERIA	
EC — ECUADOR.*	
EG — EGITTO	
ER – ERITREA	
FJ - FIJI	
FK — ISOLE FALKLAND	
GA — GABON.	
GD — GRENADA	
GH — GHANA	
GL — GROENLANDIA	
GM — GAMBIA*	
GN — GUINEA	DIVIETO D'IMPORTAZIONE. GARANZIE SUPPLEMENTARI.
GT — GUATEMALA*	
GY — GUYANA	
HK — HONG KONG	

HN — HONDURAS*	
ID — INDONESIA*	
IL—ISRAELE*	
IN — INDIA*	GARANZIE SUPPLEMENTARI PER PRODOTTI D'ACQUACOLTURA STABILITE CON DECISIONE 2010/381/UE
IR — IRAN*	
JM — GIAMAICA	
JP — GIAPPONE*	GARANZIE SUPPLEMENTARI (REG. (UE) 6/2016)
KE — KENYA	
KR — COREA DEL SUD*	
KZ — KAZAKISTAN	
LK — SRI LANKA*	
MA — MAROCCO*	
MD—REP. DI MOLDOVA*	UNICAMENTE CAVIALE
ME – MONTENEGRO*	
MG — MADAGASCAR*	
MM -- MYANMAR	SOLO PRODOTTI DELLA PESCA SELVATICI CATTURATI E CONGELATI (PESCI GAMBERETTI E SCAMPI D'ACQUA DOLCE O

	DI MARE)
MR — MAURITANIA	
MU — MAURIZIO*	
MV — MALDIVE	
MX — MESSICO*	
MY — MALAYSIA*	SONO IN VIGORE MISURE RESTRITTIVE PER PESCI VIVI D'ACQUACOLTURA
MZ — MOZAMBICO*	
NA — NAMIBIA	
NC — NUOVA CALEDONIA	
NG — NIGERIA.	
NI — NICARAGUA*	
NZ — NUOVA ZELANDA*	
OM — OMAN.	
PA — PANAMA*	
PE — PERÙ*	
PF — POLINESIA FRANCESE.	
PG — PAPUA NUOVA GUINEA	

PH — FILIPPINE*		
PM — SAINT-PIERRE E MIQUELON		
PK — PAKISTAN		
RS — SERBIA*		Escluso il Kosovo (Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle nazioni unite del 10/6/1999)
RU — RUSSIA		
SA — ARABIA SAUDITA*		
SB – ISOLE SALOMONE.		
SC — SEYCHELLES		
SG — SINGAPORE*		
SH	SANT'ELENA ESCLUSE LE ISOLE DI TRISTAN DE CUNHA E ASCENSIONE	
	TRISTAN DE CUNHA Escluse le Isole di Sant'Elena e Ascensione	UNICAMENTE ARAGOSTE (fresche o congelate)
SN — SENEGAL		
SR — SURINAME*		
SV — EL SALVADOR.		
SX – SINT MAARTEN		

TG – TOGO		
TH — THAILANDIA*		
TN — TUNISIA*		
TR — TURCHIA*		
TW — TAIWAN*		
TZ — TANZANIA.*		
UA — UCRAINA *		
UG — UGANDA*		
US — STATI UNITI D'AMERICA *		
UY — URUGUAY *		
VE — VENEZUELA *		
VN — VIETNAM *		
YE — YEMEN		
ZA — SUD AFRICA		
ZW — ZIMBABWE *		

* Piano residui approvato per prodotti d'acquacoltura del Paese Terzo

Anche per i prodotti ittici è inoltre necessaria la provenienza da stabilimenti inclusi nelle liste comunitarie, consultabili sul sito https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm alla sezione VIII.

Nel caso in cui i prodotti ittici derivino da **animali d'acquacoltura**, le condizioni d'importazione prevedono anche l'approvazione del Paese Terzo per il piano residui relativo a tali specie.

L'elenco di Paesi Terzi autorizzati per quanto concerne i piani residui è indicato nella [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#)).

I paesi terzi che hanno un piano residui approvato per acquacoltura alla data di stesura di questo aggiornamento sono contrassegnati da un asterisco (*) nella tabella.

3.5 MOLLUSCHI BIVALVI

L'importazione dei **bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini** è **completamente armonizzata** ed è consentita solo da **Paesi Terzi** compresi nell'allegato I, della [Decisione 2006/766/CE](#), (come da ultimo modificata) con le limitazioni ivi specificate.

Per i Paesi elencati in tale allegato sono presenti aree autorizzate, consultabili sul sito https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm alla sezione VII (*molluschi bivalvi vivi*)

I prodotti, se **vivi** e destinati direttamente al consumo umano, devono inoltre provenire da stabilimenti inclusi nelle liste comunitarie, corrispondenti a centri di spedizione, reperibili sullo stesso sito sempre nella sezione VII: se per un Paese terzo non sono presenti elenchi di stabilimenti, ma solo zone di produzione, non è consentita l'importazione di queste tipologie di prodotti vivi destinati direttamente al consumo umano.

Bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini **trasformati o congelati** devono invece sempre provenire da Paesi Terzi che hanno zone autorizzate incluse nella sezione VII dell'elenco, ma devono essere spediti da stabilimenti autorizzati per i prodotti ittici, reperibili cioè alla sezione VIII nell'elenco relativo ai prodotti della pesca.

Unica eccezione a tale regola è rappresentata dai **muscoli adduttori dei pettinidi** non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi che possono essere importati anche dai Paesi che non figurano nell'elenco allegato I della decisione 2006/766/CE, purché provenienti da stabilimenti autorizzati per i prodotti ittici.

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano (compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004)

Australia	
Canada	
Cile	
Groenlandia	
Giamaica	Unicamente gasteropodi marini
Giappone	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati GARANZIE SUPPLEMENTARI
Corea del Sud	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
Marocco	
Nuova Zelanda	
Perù	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati. GARANZIE SUPPLEMENTARI da Perù sino al 30/11/2017
Thailandia	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
Tunisia	
Turchia	GARANZIE SUPPLEMENTARI e divieto d'importazione per bivalvi vivi e refrigerati,
Stati Uniti d'America	Solo fino al 1° luglio 2010 e escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.
Uruguay	
Vietnam	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

Il ritrovamento di vongole essiccate o in conserva di origine cinese o filippina è chiaramente indicativo di una importazione illegale poiché tali Paesi non sono inclusi nell'allegato I della Decisione 2006/766/CE

3.6 UOVA ED OVOPRODOTTI

L'importazione di uova ed ovoprodotti destinati al consumo umano è disciplinata da regole **completamente armonizzate** a seguito della fissazione di elenchi di stabilimenti autorizzati reperibili sul sito dedicato della Commissione (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm - sezione X)

Sono stati fissati a livello di UE i requisiti di polizia sanitaria, stabiliti dal [Reg. \(CE\) 798/2008](#) ,come modificato e dallo stesso Regolamento sono inoltre stati stabiliti i certificati sanitari che devono scortare le partite in importazione; è inoltre presente un elenco di Paesi Terzi con un piano residui approvato per la tipologia di prodotti nella [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#)).

Poiché gli stabilimenti sono autorizzati su base Comunitaria, non sono quindi da ritenersi più validi gli stabilimenti autorizzati sulla base di accordi bilaterali fra i singoli Stati Membri ed i Paesi Terzi esportatori.

Alla data di redazione del presente aggiornamento (4 Novembre 2015), sono autorizzati stabilimenti dei Paesi Terzi sotto elencati:

Stabilimenti Paesi Terzi Elenco per categoria

Sezione X : Eggs and egg products

Documenti PDF (data dell'ultima modifica)

- [Albania \(16/09/2014\)](#)
- [Argentina \(16/09/2014\)](#)
- [Canada \(15/04/2015\)](#)
- [Cina \(02/07/2015\)](#)
- [Federazione Russa \(20/10/2015\)](#) 
- [India \(07/07/2015\)](#)
- [Israele \(16/09/2014\)](#)
- [Messico \(16/09/2014\)](#)
- [Serbia \(16/09/2014\)](#)
- [Stati Uniti \(16/09/2014\)](#)
- [Turchia \(10/03/2015\)](#)
- [Ucraina \(16/09/2014\)](#)

3.6 MIELE

L'importazione del miele e della pappa reale sono **completamente armonizzati**. Non sono stati fissati elenchi di Paesi terzi autorizzati in relazione alle esigenze di polizia sanitaria.

E' richiesta la provenienza da Paesi Terzi che hanno un programma di sorveglianza dei residui approvato dall'UE per la categoria "miele" [Decisione 2011/163/UE](#) come modificata (alla data della redazione di questo aggiornamento l'ultimo aggiornamento è stato effettuato dalla [Decisione \(UE\) 2015/1388](#)).

Le garanzie sanitarie sono fornite dal certificato sanitario che deve scortare le partite, stabilito con Regolamento (CE) N. 2074/2005.

Non è richiesta la provenienza da stabilimenti autorizzati, quindi non esistono elenchi di stabilimenti né in sede comunitaria, né su base nazionale.

Si riportano i Paesi Terzi dai quali è possibile effettuare importazioni di miele e pappa reale, alla data di redazione di questo aggiornamento.

Armenia	India	Serbia
Argentina	Giamaica	Russia
Australia	Kirghizistan	Ruanda
Bosnia Erzegovina	Libano	El Salvador
Brasile	Moldova	Tailandia
Canada	Montenegro	Turchia
Cile	Madagascar	Taiwan
Camerun	Ex Rep. Jugoslava di Macedonia	Tanzania
Cina	Messico	Ucraina
Cuba	Nuova Caledonia	Uganda
Etiopia	Nicaragua	Stati Uniti d'America
Ghana	Nuova Zelanda	Uruguay
Guatemala	Polinesia Francese	Vietnam
Israele	Isole Pitcairn	Zambia

3.7 PRODOTTI COMPOSTI

Prima di affrontare una sintetica analisi relativa all'importazione di prodotti composti da Paesi Terzi, ricordiamo la definizione di tali prodotti, come riportata nella [Decisione 2007/275/CE](#) (come modificata): il «prodotto composto» è un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale. Va subito evidenziato che un prodotto contenente un ingrediente alimentare di origine animale non trasformato (prodotto ittico congelato, ad esempio), non può essere classificato come "composto". Non tutti i prodotti composti in importazione sono sottoposti a controlli veterinari presso i PIF, come chiarito dalla [Decisione 2007/275/CE](#).

I prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari sono, naturalmente, quelli che possono presentare rischi più elevati per la sanità pubblica. I livelli dei potenziali rischi per la sanità pubblica variano a seconda del prodotto di origine animale incluso nel prodotto composto, della percentuale in cui il prodotto di origine

animale è presente nel prodotto composto, e del il trattamento cui quest'ultimo è stato sottoposto nonché dalla stabilità della sua conservazione.

Sono soggetti a controlli veterinari presso i PIF i seguenti prodotti composti:

a) prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne, indipendentemente dalla quantità di prodotti trasformati a base di carne contenuti;

b) prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne;

c) prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino i requisiti sotto elencati:

- si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
- siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano e siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
- siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente.

Non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti a condizione che siano **destinati al consumo umano e non contengano alcun prodotto a base di carne**:

a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;

ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;

iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;

iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;

b) i prodotti composti elencati nell'allegato II della [Decisione 2007/275/CE](#): prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria; cioccolata; prodotti della confetteria (comprese le caramelle); capsule di

gelatina vuote; integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano; estratti di carne e concentrati di carne; olive farcite di pesce; paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne; brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce.

Per schematizzare la procedura di verifica sui prodotti composti che sono soggetti a controlli da parte dei PIF di introduzione, si tenga conto delle indicazioni generali sotto riportate:

- a) I prodotti composti
- contenenti prodotti trasformati a base di carne,
 - contenenti prodotti caseari trasformati che sono posti sotto il controllo dei PIF
 - in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti

possono essere importati solo da Paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d'origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti autorizzati.

Valgono quindi per questi prodotti le indicazioni fornite nei corrispondenti paragrafi precedenti relative alle specifiche tipologie di prodotti trasformati di origine animale.

- b) I prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d'origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo a), devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti.

Quale indicazione generale, va infine ricordato che prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono tuttavia provenire unicamente dai paesi elencati nell'allegato I del [Regolamento \(UE\) N. 605/2010](#), come modificato, e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.

4. ANALISI DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA DEI PIU' SIGNIFICATIVI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

L'importazione di prodotti di origine animale per il consumo umano dalla Cina rappresenta un esempio significativo di come possa essere approcciato un controllo di fattibilità d'importazione, nell'ottica di un efficace contrasto delle importazioni illegali o fraudolente.

Verificando la tabella relativa alle condizioni particolari d'importazione ([GARANZIE SUPPLEMENTARI](#)) più significative stabilite dalla Commissione Europea, risulta evidente come la Cina sia oggetto di misure cautelari per l'esportazione di prodotti di origine animale verso la UE. La favorevole evoluzione epidemiologica ha permesso di non prorogare le misure restrittive precedentemente in vigore nei confronti della HPAI in tale Paese, ma rimane ancora in vigore la [Decisione 2002/994/CE](#) del 20 dicembre 2002 recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (come modificata)

In linea di principio tutti i prodotti di origine animale sono di vietata importazione dalla Cina, con alcune deroghe costituite dai prodotti elencati negli allegati alla stessa Decisione.

Tali prodotti devono risultare comunque conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previsti dalla norma Comunitaria e per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato, fornire garanzie supplementari.

ALLEGATO Decisione 2002/994/CE

PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità purché conformi alla norma generale d'importazione e senza certificazioni aggiuntive:

— Prodotti della pesca, ad eccezione:

— dei prodotti dell'acquacoltura,

— dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

— dei gamberi della specie *Procambrus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca,

— Gelatina,

— Alimenti per animali da compagnia come disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011

— Sostanze da impiegare come additivi alimentari quali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ;

— Sostanze da impiegare come integratori alimentari o quali ingredienti per tali integratori quali disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Solfato di condroitina e glucosamina considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione;

— L-cisteina ed L-cistina considerate additivi per mangimi quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PARTE II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3

— Prodotti dell'acquacoltura.

— Gamberetti sgusciati e/o lavorati.

— Gamberi della specie *Procambrus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

— Involucri di origine animale.

- Carni di coniglio.
- Miele.
- Pappa reale.
- prodotti a base di carne di pollame.
- uova e prodotti a base di uova.
- Propoli e polline delle api.

Ad eccezione dei prodotti di origine animale sopra elencati, nessun prodotto di origine animale destinato all'alimentazione umana può essere importato nella UE.

La sola **carne fresca** importabile è quella di coniglio; qualsiasi altra tipologia di carne fresca è sicuramente frutto di importazione illegale; fra i **prodotti a base di carne**, gli unici importabili sono quelli derivati da carne di pollame. E' il caso di evidenziare che la stessa regola si applica ai **prodotti composti contenenti prodotti di carne**.

Mentre risultano importabili i **prodotti ittici diversi da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati permene** il divieto d'importazione dei molluschi bivalvi, in qualsiasi forma siano presentati.

Il riscontro di prodotti a base di latte originari di tale Paese Terzo, anche in prodotti composti, deve essere adeguatamente indagato.